



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10050

Piazza Cinque Martiri, 1

Tel. 0122.64.71.70/ 49.666

Fax 0122.643.642

e-mail: comune.sangiorio@libero.it

Cod. Fisc. 01271860015

ORDINANZA N. 17 del 28/02/2024

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOVEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE SULLA STRADA DEI LOTTI DAL CIVICO 2 DI BORGATA MALPASSO SINO AL PONTE MALPASSO SUL FIUME DORA RIPARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina dirigenziale n. DD 900 del 23/02/2024 del dipartimento viabilità e trasporti – direzione viabilità 2 della Città metropolitana di Torino avente ad oggetto chiusura al transito veicolare della SP 24 del Monginevro dal km 43+500 al km 44+100 per lavori di adeguamento funzionale dell'attraversamento del Rio Boarda dal 04/03/2024 al 03/05/2024;

Considerato che tali lavori avranno una durata prevista di circa 2 mesi e che durante tale interruzione è possibile che una parte del traffico ordinario che abitualmente percorre la SP n. 24 utilizzi viabilità alternative;

Considerato che la strada comunale dei Lotti/Malpasso supera il fiume Dora Riparia per collegare la borgata Malpasso del Comune di San Giorio di Susa con la Regione Vernetto del Comune di Bruzolo a mezzo di un ponticello;

Date le caratteristiche funzionali dell'opera di attraversamento che presenta sezioni di transito ridotte è stata emessa apposita ordinanza n. 16 del 27/02/2024 di divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

Considerato che la viabilità comunale dei Lotti nel tratto tra l'area industriale del Malpasso contraddistinta dal civico 2 sino al ponte sul fiume Dora Riparia presenta sezioni di transito di limitata larghezza tali da rendere difficoltoso se non impossibile la manovra di un autoveicolo pesante che raggiunto l'attraversamento sul Fiume Dora Riparia debba fare inversione di marcia;

Considerato inoltre che il sedime sterrato è stato oggetto di un primo intervento finalizzato a realizzare la ciclovia pedonale Francigena e rischia di venire pesantemente danneggiato dal passaggio dei mezzi pesanti;

Ritenuto pertanto necessario istituire a salvaguardia della pubblica incolumità il divieto di transito agli autoveicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate della strada comunale dei Lotti nel tratto compreso tra il civico 2 della borgata Malpasso (zona industriale) sino in corrispondenza del ponte sul Fiume Dora Riparia laddove sarà posizionata la segnaletica a norma del codice della strada a far data dal 01/03/2024 sino a successiva revoca;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 20 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992)

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOVEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

**in strada comunale dei Lotti nel tratto compreso tra il civico 2 della
zona industriale di Borgata Malpasso e il ponte sul Fiume Dora Riparia**

dalle ore 12:00 di venerdì 01 marzo 2024 sino a successiva revoca

L'inosservanza delle prescrizioni viabilistiche dettate dall'Ordinanza sarà punita ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del Suo Regolamento;

DISPONE

Che venga apposta apposita segnaletica nell'area interessata dal presente provvedimento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che copia del presente provvedimento:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune;
- venga affissa nell'area interessata;
- venga trasmessa per gli adempimenti di competenza del Comune di Bruzolo

Il personale indicato nell'art. 12 del D.Lgs n. 285/92 è incaricato della vigilanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs n. 285/92.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/90 n.241 avverte: il responsabile del procedimento è l'Ing. Massimo Biroglio contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71 n.1199), oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06/12/71 n.1034).

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedure di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Massimo Biroglio

